

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 26

Adunanza 6 luglio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ANGROGNA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 20 DEL 26/04/2010 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 722 – 25382/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Angrogna:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 24-26093 del 14/06/1985 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate rispettivamente con la deliberazione G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e con la deliberazione G.R. n. 34-00205 del 12/06/2000;
- ha approvato con la deliberazione C.C. n. 21 del 24/08/2004 il progetto definitivo di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 58 del 07/12/2007 il progetto definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- a seguito della sentenza TAR Piemonte n. 00230/2010, che ha disposto l'annullamento della D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994, ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 26/04/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 19/05/2010

(pervenuto il 24/05/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 059/2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 886 abitanti al 1971; 801 abitanti al 1981; 724 abitanti al 1991; 777 abitanti al 2001, dati che evidenziano un lieve incremento demografico di circa il 7% nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 3.872 ettari di montagna, di cui 20 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 803 ettari pendenze tra i 5° e i 20° e 3.049 ettari pendenze superiori ai 20°;
- agricoltura e foreste: 1.539 ettari di aree boscate pari a circa il 40% del territorio comunale; in parte è interessato dalla "*Zona D.O.C. del Pinerolese*" e 6 ettari coltivati con colture di pregio (vigneti, frutteti e nocciolieti);
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, sub-ambito "*C.M. Val Pellice*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub-ambito;
- sistema produttivo: non appartiene a nessun degli ambiti produttivi classificati dal P.T.C.;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- appartiene alla Comunità Montana "*Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano*" con altri 31 comuni (D.P.G.R. 84/2009);
- è classificato tra i centri storico di tipo "*D*", di interesse provinciale e segnalato come centro storico-culturale a livello provinciale dal P.T.C.;
- è compreso fra i centri turistici di interesse provinciale, individuato dal P.T.R./P.T.C.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 163 di Angrogna;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del torrente Angrogna;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte sono presenti 2,14 ettari di frane attive areali e 121,14 ettari di frane quiescenti areali;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003, e in classe 3 ai sensi della D.G.R. 113058/2010;
- tutela ambientale: vengono individuate dal P.T.C. 3.486 ettari di aree di pregio ambientale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2010 di adozione della Variante;

precisato che, a seguito della sentenza TAR Piemonte n. 00230/2010, depositata il 15/01/2010, che ha disposto l'annullamento della D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 di approvazione della variante strutturale al P.R.G.I., sono ora efficaci a tutti gli effetti le Norme di Attuazione del P.R.G.I., approvato con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1985;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone diffuse modifiche al P.R.G.I. vigente, volte ad aggiornare l'intero apparato normativo, sia per il richiamo alla L.R. 56/77, sia con riferimento alle intervenute modifiche legislative, ed in particolare:

- sui tipi di intervento ammessi con la ristrutturazione edilizia e con lo strumento urbanistico esecutivo e sull'uso dei sottotetti;

- gli adeguamenti di carattere idrogeologico e del rischio sismico;
- le modalità di calcolo e definizione dei parametri edilizi e urbanistici;
- la realizzazione di bassi fabbricati;
- gli ampliamenti ammessi nelle attività produttive, nel limite del 6%;
- gli ampliamenti ammessi nelle zone residenziali per gli adeguamenti igienico-funzionali (da 40 a 50 mq e da 25 a 30 mq, per unità abitativa);

evidenziato che, in relazione al rispetto delle procedure in materia di V.A.S. di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e agli indirizzi dettati dalla D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931, in considerazione dei contenuti previsti, la deliberazione C.C. n. 20/2010 di adozione, in considerazione dei contenuti previsti, reca le motivazioni di esclusione della Variante dalle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 14/06/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Angrogna, adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 26/04/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Angrogna la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta